

N. 1178

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PARDINI, PASQUINI, DIANA Lorenzo,  
BEDIN, CAMERINI, BUCCIARELLI, VIVIANI, OCCHIPINTI,  
CORTIANA, PETTINATO e SCIVOLETTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996**

---

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e  
abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974,  
n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo  
n. 270 del 1993

---

ONOREVOLI SENATORI. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali, sorti in Italia nei primi decenni del nostro secolo, hanno una marcata impronta agricola, essendo finalizzati a supportare lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame messo in pericolo dalle malattie a carattere diffusivo e infettivo.

La ricerca sperimentale sulla eziologia ed epizootologia delle malattie degli animali si è subito associata al servizio diagnostico delle malattie, agli esami e alle analisi dei campioni di carni e degli alimenti di origine animale, alla propaganda sanitaria e alla consulenza agli allevatori per la difesa dalle malattie. Gli istituti hanno soddisfatto questi obiettivi a tal punto da diventare un decisivo sostegno dell'economia agricola locale, oltre che un presidio sanitario di primissimo piano nell'azione di prevenzione e di cura delle malattie infettive degli animali.

#### 1. - *Premessa.*

La trasformazione da enti privati (aventi personalità giuridica di diritto privato) a enti pubblici sanitari (aventi personalità giuridica di diritto pubblico) è stata operata dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 («Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali»), che ne ha dettato la disciplina fondamentale sia in ordine agli scopi, sia al modulo organizzativo (essenzialmente territoriale), sia all'impianto produttivo (peraltro facoltativo). Benchè sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, essi non hanno mai smarrito l'impronta originaria di presidi a servizio dell'agricoltura e dell'allevamento zootecnico; né il regime imposto dalla legge n. 503 del 1970, benchè uniforme, ha mortificato la peculiarità degli istituti zooprofilattici sperimentali sia nel vasto panorama sanitario sia in rapporto con le origini dei singoli istituti.

Con l'avvio dell'esperienza regionale, si è imposto il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e parimenti si è messo mano ad una «ristrutturazione» degli istituti zooprofilattici sperimentali. A tanto ha provveduto la legge 23 dicembre 1975, n. 745 («Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali»). Si è parlato, nell'occasione, di «regionalizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali». E mentre la legge n. 745 del 1975 demandava alle regioni la potestà di «dettare norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione», riservando alle stesse le funzioni di vigilanza e di controllo che prima spettavano allo Stato, a quest'ultimo è rimasto il compito di «promuovere e sviluppare (...) le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale».

Si è sviluppato in tal modo, pressochè dovunque, un processo di ricostituzione degli istituti zooprofilattici sperimentali tanto più significativo per quegli istituti i quali, avendo una articolazione interregionale, richiedevano preventive intese fra le regioni interessate, sfociate in leggi regionali di attuazione dei principi fondamentali della legge n. 745 del 1975, in materia di amministrazione, gestione e organizzazione.

In realtà gli istituti zooprofilattici sperimentali non rinascono per effetto delle nuove leggi regionali, ma da queste ricevono l'assetto giuridico più rispondente alla regionalizzazione decisa dalla legge n. 745 del 1975 e ai principi in essa codificati. Essi adottano nuovi statuti e si danno una nuova organizzazione.

Le successive vicende legislative si segnalano per l'inserimento del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali nel comparto sanitario (legge 7 marzo 1985, n. 97) e per l'equiparazione delle qualifiche a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale «tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti» (decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 662). Per effetto di tali norme gli istituti zooprofilattici sperimentali deliberano nuovi regolamenti organici del personale.

Ma anche nel nuovo assetto istituzionale gli istituti zooprofilattici sperimentali continuano ad essere strumenti preziosi al servizio degli allevatori e ad offrire il supporto laboratoristico e culturale del servizio veterinario; del resto la ragione prevalente dell'esistenza autonoma degli istituti zooprofilattici sperimentali si trova proprio nello stretto legame con il mondo agricolo.

Ancor di più oggi, allorchè la debolezza del sistema produttivo, la specificità delle produzioni italiane e i ritardi della riconversione del nostro sistema zootecnico, rappresentato da piccole o medie realtà produttive, in un reale sistema integrato che razionalizzi il collegamento tra le produzioni animali, le industrie di trasformazione alimentare ed il sistema distributivo, richiedono uno sforzo eccezionale che consenta di mantenere il passo con le altre economie evolute dell'Europa comunitaria.

## 2. - *La legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421*

Nell'intento di razionalizzare e rivedere la disciplina della sanità per contenere la spesa pubblica senza privare i cittadini del libero accesso alle cure e della gratuità del servizio, la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri direttivi indicati nelle lettere da *a)* a *z)* dell'articolo 1. Per quanto attiene specificamente agli istituti zooprofilattici sperimentali, la lettera *h)* si esprime così: «emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno

1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato».

Una lettura più attenta del disposto della lettera *h)* sopra riportata non consente di andare oltre una semplice conclusione: che finalità della delega legislativa fosse esclusivamente quella del riordino degli istituti e che il solo principio desumibile dalla norma fosse l'assenza di oneri a carico dello Stato. Non sembra possibile ricavare altri elementi dalla disposizione in esame. Tenendo presente questo parametro meramente finanziario, è difficile attribuire alla locuzione «riordino» altro significato di quello del gergo comune, inteso come «azione del rimettere in ordine» o, al più, come riassetto. Riordino non è, infatti, locuzione propriamente giuridica, anche se ricorre talvolta in relazione ad atti o provvedimenti volti a sistemare o razionalizzare una materia o un istituto secondo precisi indirizzi enunciati nello stesso atto o provvedimento che lo contempla. Ma ove, come nella specie, manchi un qualsiasi riferimento a scopi puntuali o ad esigenze specifiche che in ogni caso avrebbero dovuto fare menzione delle competenze degli istituti, della loro struttura e del loro personale, la locuzione in parola non può essere interpretata che come volontà di eliminare le incongruenze o le difficoltà applicative o - al più - le insufficienze organizzative o strutturali; mai, in nessun caso, potrebbe caricarsi di un significato diverso come quello di riforma degli istituti in mancanza di elementi indicativi degli obiettivi essenziali di essa. E di riforma la legge delega non parla. In forza della delega appena menzionata il Governo ha emanato il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, che modifica, in qualche caso, radicalmente le finalità, i rap-

porti con lo Stato e le regioni, l'organizzazione e l'ordinamento del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Sul merito del decreto legislativo sono legittime non poche riserve.

In via preliminare si può osservare che la legge n. 745 del 1975 aveva già attuato la regionalizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali mediante una disciplina rispettosa dell'ordine di competenze già considerato. In particolare aveva riservato allo Stato una potestà di iniziativa zoosanitaria per l'intero territorio e di indirizzo tecnico per l'attuazione dei piani nazionali per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali, demandando al Ministero della sanità alcune prerogative di ovvia competenza statale (come la materia dei rapporti con istituti stranieri, quella della produzione di sieri, vaccini e virus, eccetera).

La legge delega si è riproposta bensì il riordino degli istituti zooprofilattici, ma il decreto delegato non avrebbe potuto modificare l'assetto dei rapporti con lo Stato, ormai collaudato, alterando l'impianto complessivo degli istituti che ha dato buona prova. E per quanto attiene al riordino vero e proprio, anche se è oscura la ragione che l'ha determinato, non sarebbe potuta andare più in là di qualche norma migliorativa per assicurare il conseguimento dei fini di interesse statale (come la ricerca scientifica), ferma restando la competenza regionale a disciplinare la struttura degli istituti zooprofilattici sperimentali con proprie leggi nel rispetto di una prerogativa che attiene alla organizzazione degli enti funzionali pararegionali preordinati all'attuazione delle funzioni amministrative trasferite alle regioni dalla legge n. 745 del 1975.

Si è obiettato da parte del Governo del tempo, nella relazione che ha accompagnato il decreto legislativo n. 270 del 1993, che la finalità della delega facesse premio sulla preminenza della ricerca scientifica su ogni altra attività degli istituti zooprofilattici, così da giustificare un nuovo assetto delle attribuzioni legislative e amministrative delle regioni e un aggiornamento nel rapporto degli istituti con lo Stato, da una parte, e le

regioni (ed il territorio), dall'altra. In vero questa finalità non è stata enunciata nella legge delega, non avara peraltro nella declinazione degli scopi della riforma della materia sanitaria; è invece una pura invenzione del Governo, tanto più evidente se si considera che il riferimento tra istituti e regioni è il territorio: proprio questo rapporto non è assolutamente controverso ed è al di fuori di qualsiasi istanza di riordino, attesa la prova positiva data dalla organizzazione degli istituti zooprofilattici su scala regionale. La accentuazione della finalità della ricerca assume pertanto la valenza di un pretesto per giustificare la riappropriazione statale di competenze trasferite alle regioni.

Invero la ricerca di base rappresenta poca cosa rispetto alle normali attività degli istituti: basta pensare alla loro articolazione territoriale per rifiutare l'idea che scopo principale degli istituti zooprofilattici sperimentali sia la ricerca scientifica. Non è infatti disseminando risorse, mezzi e personale specializzato in dieci istituti che si può ragionevolmente pensare ad un compito di ricerca scientifica affidato singolarmente a questi enti.

D'altro canto, anche ammesso che la ricerca rappresenti una finalità essenziale degli istituti zooprofilattici sperimentali, essa non può assumere rilievo prevalente, né improntare di sé l'organizzazione degli istituti e conseguentemente i rapporti con lo Stato e le regioni. Gli è che questo specifico settore dell'attività non è né comune, né espletato con uguali risultati in tutti gli istituti (non avendo né la stessa tradizione scientifica né le strutture adeguate né il personale idoneo allo scopo), di guisa che questo compito non può essere assunto come presupposto per un riassetto dei rapporti con lo Stato suscettibile di modificare profondamente anche la struttura e la organizzazione degli enti. In effetti, anche ad ammettere l'attività di ricerca come significativa delle finalità istituzionali degli istituti zooprofilattici sperimentali, la delega non potrebbe in alcun modo giustificare un radicale cambiamento di tali rapporti nell'ambito del riordino di cui si è detto senza un palese

eccesso del Governo nel suo esercizio, come si è verificato in concreto.

3. - *I rilievi all' articolato del decreto legislativo n. 270 del 1993*

Il decreto legislativo n. 270 del 1993 ha profondamente alterate la natura e le finalità degli istituti come risulta dalla lettura dei primi quattro commi dell' articolo 1 del decreto, nel raffronto con l' articolo 4 della legge n. 745 del 1975. Né si comprende come un regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, possa coordinare i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge n. 745 del 1975, il cui articolo 4 (sui «compiti») è abrogato dall' articolo 10 del decreto legislativo stesso.

Così facendo, il legislatore delegato ha di fatto «statalizzato» gli istituti dal momento che, ben oltre i compiti di indirizzo e di coordinamento che appartengono al Governo, il Ministro della sanità esercita una ingerenza espropriativa delle prerogative regionali e dell' autonomia istituzionale degli enti stessi.

In effetti ben poco resta alle regioni nell' ambito della «programmazione regionale» qualora il Ministero della sanità svolga le iniziative ed eserciti i poteri di cui all' articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 270 del 1993; né potrebbe avere un qualsiasi rilievo pratico la attribuzione di una potestà regionale di disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti che le regioni hanno fino ad oggi esercitato con l' emanazione delle leggi di settore e con l' esplicazione dei poteri di controllo e di vigilanza sugli istituti stessi. L' ultimo comma dell' articolo 2 è, sotto questo profilo, un vacuo richiamo ad una potestà che discende già, direttamente ed esaustivamente, dalla legge n. 745 del 1975.

Non meno inaccettabile appare la sostanziale sottrazione alle regioni della potestà legislativa in materia di organizzazione istituzionale degli istituti, potestà legislativa che è diventata non più concorrente, nell' ambito di principi, ma meramente inte-

grativa. Trattandosi di materia pacificamente regionale, secondo le stesse definizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non può esservi dubbio che la riduzione della potestà legislativa regionale a potestà meramente integrativa è uno schiaffo pesante al ruolo legislativo autonomo delle regioni.

Che tale disciplina rappresenti una mortificazione della natura regionale e dell' autonomia degli istituti zooprofilattici sperimentali è dimostrato dal fatto che essa ha immediatamente suscitato la reazione, oltre che della provincia autonoma di Trento, anche di due regioni, la Lombardia e l' Emilia. Esse hanno promosso un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la normativa anzidetta, denunciandola per contrasto con gli articoli 76 e 77, nonché con gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Non è questa la sede per esaminare analiticamente i profili di illegittimità svolti nei ricorsi: giova comunque osservare che la Corte costituzionale - ad eccezione di alcuni profili minori o marginali della normativa impugnata giudicati illegittimi - ha sostanzialmente «salvato» il decreto legislativo n. 270 del 1993 con la sentenza n. 124 del 24 marzo-7 aprile 1994, perchè il «riassetto operato dal provvedimento denunciato, visto sotto il profilo dei rapporti fra competenze statali e competenze regionali e provinciali, appare giustificato dal preminente rilievo degli interessi nazionali in ordine alle varie attività - relative precipuamente al campo della ricerca, studio, sperimentazione, controllo e sorveglianza epidemiologica - affidate agli istituti considerati».

E con questo ragionamento, che fa da sfondo al verdetto della Corte, la ristatalizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali è stata riconosciuta come una scelta legittima, rimessa alla volontà del legislatore ordinario. In realtà quest' ultimo, nell' atto di emanare la legge di delega, si era pronunciato in senso opposto o, quanto meno, diverso: nel senso, cioè, di una accentuazione del carattere regionale e di una riduzione del ruolo direttivo del Ministero della sanità. In altre parole la Corte ha convalidato l' «eccesso di delega» in cui era in-

corso (coscientemente) il governo Ciampi nell'esercizio della delega, non ravvisando, nella nuova regolamentazione degli istituti zooprofilattici sperimentali, una grave esorbitanza rispetto al pur timido - ma non per questo meno valido - principio del loro carattere regionale. Sotto questo profilo - che aveva il suo parametro di riferimento nell'articolo 76 della Costituzione - i ricorsi sono stati completamente disattesi, benchè - è il caso di ricordarlo - l'articolo 117 della Costituzione abbia inserito la sanità tra le materie di competenza regionale.

La Corte ha, invece, accolto la censura di illegittimità costituzionale concernente la funzione di indirizzo e di coordinamento attribuita al Ministro della sanità dall'articolo 2, comma 1, in tema di determinazione dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, nonchè di criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi; la censura avverso l'articolo 3, comma 4, nella parte in cui attribuisce al Ministro della sanità e al Ministro del tesoro il potere di designare due dei tre componenti del collegio dei revisori; infine la censura avente ad oggetto l'articolo 3, comma 3, dove si prevede che il direttore dell'istituto sia nominato dalla regione dove esso ha sede legale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In relazione all'intervento della Corte costituzionale era logico attendersi un puntuale provvedimento legislativo del Governo atto a superare le censure espresse; ciò non è avvenuto se non recentissimamente, mentre nel frattempo erano stati depositati in Parlamento diversi disegni di legge tesi a ripristinare la legislazione *quo ante*. Disegni di legge che nella Commissione igiene e sanità del Senato avevano iniziato nel 1994 il proprio *iter* di esame con la discussione generale, improvvisamente interrotta dal governo del tempo guidato dall'onorevole Berlusconi, che chiedeva di poter intervenire con una propria proposta legislativa. Da quel momento si è bloccato tutto.

Anche se la disciplina legislativa, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993, è stata riconosciuta costituzionalmente legittima nelle parti più rilevanti - quelle che avevano provocato le maggiori apprensioni delle

regioni Lombardia ed Emilia Romagna e della provincia autonoma di Trento - è tuttavia auspicabile un nuovo intervento del legislatore volto a ridisegnare una distribuzione delle competenze tra Stato e regioni, più rispettosa, per un verso, delle prerogative regionali (fermo restando il ruolo del Ministro della sanità nei settori che le leggi n. 503 del 1970 e n. 745 del 1975 gli riservavano) e, per un altro, dell'autonomia funzionale ed organizzativa degli istituti nel segno di quel processo storico e culturale che va riscoprendo e valorizzando gli enti locali in tutte le loro espressioni più vive.

Occorre ripristinare un quadro normativo secondo cui gli istituti zooprofilattici sperimentali sono riconoscibili su scala nazionale per gli scopi, ma operano su base territoriale secondo moduli organizzativi ed aziendali imposti dall'esperienza, così come conviene ad enti nati spontaneamente dal basso per fronteggiare calamità sanitarie e per assicurare agli operatori agricoli una costante assistenza veterinaria. Si tratta per ciò stesso di moduli differenti da istituto ad istituto e da regione a regione. In questo si riconosce il valore delle autonomie locali.

Non c'è dubbio, infatti, che l'uniformità strutturale, funzionale ed organizzativa su scala nazionale a cui tende il decreto legislativo n. 270 del 1993 è destinata non soltanto a cancellare la peculiarità e l'individualità degli istituti, ma a mortificarne altresì l'autonomia e a deprimerne l'operatività, che dell'autonomia è il riflesso più concreto. Soltanto ricomponendo intorno ad essi il quadro di relazioni con lo Stato e le regioni che le leggi degli anni '70 avevano creato - se pure nell'ambito di una più matura consapevolezza dell'ordine di valori e di interessi nazionali che su di essi gravitano - si può rilanciare il ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali nel contesto socio-economico locale in cui sono nati e a supporto del quale operano a pieno titolo.

Il disegno di legge, che si propone all'attenzione del Parlamento, si muove sulle linee politiche sopra richiamate, operando scelte puntuali quali:

a) l'assoluta responsabilizzazione regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del dettato costituzionale in materia;

b) la chiarezza e trasparenza assoluta: chi paga e per che cosa paga e chi ne risponde;

c) l'imprenditorialità: esaltando le possibilità di misurarsi sul libero mercato così da consentire un surplus di risorse da destinare agli investimenti e alla incentivazione della professionalità.

Questi principi vengono sviluppati in dieci articoli che costituiscono un corpo legislativo unico in materia, dato che viene abrogata tutta la precedente legislazione evitando così i rischi di ambigue interpretazioni.

L'articolo 1 tratta della natura e della finalità degli istituti zooprofilattici sperimentali, ancorandoli fortemente alle regioni di cui divengono, non solo strumento della politica sanitaria nel settore veterinario, ma anche supporto delle azioni di sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.

Nell'articolo 2 vengono specificati i compiti primari che le regioni devono affidare agli istituti zooprofilattici sperimentali e le possibilità per gli stessi di operare sul libero mercato.

All'articolo 3 sono fissati i compiti residui dello Stato, che vanno esercitati tramite direttive trasmesse alle regioni.

L'articolo 4 dà indirizzi e direttive innovative cui dovrà uniformarsi la normativa regionale in materia, modificando radicalmente quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270 del 1993.

L'organizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali, infatti, quale deriva dal decreto legislativo n. 270 del 1993, rappresenta la trasposizione del modulo sanitario-ospedaliero nel campo delle attività di profilassi delle malattie degli animali senza riguardo per le peculiarità di tali enti, fino ad oggi riconosciute da tutte le leggi e dai contratti collettivi di settore.

La stessa figura del direttore generale costituisce il punto più «esposto» di una organizzazione piramidale ed accentrata che, mentre esautora pressochè completamente l'organo collegiale, carica su di lui la responsabilità totale dell'ente. Egli cumula infatti le funzioni di programmazione accanto

a quelle di gestione, le funzioni rappresentative accanto a quelle gerarchiche, le funzioni di amministrazione accanto a quelle di vigilanza; funzioni normalmente devolute ad organi distinti.

La equiparazione organizzativa alle aziende sanitarie non tiene conto che gli istituti hanno una articolazione territoriale vasta (se non vastissima) ed una molteplicità di compiti che non possono essere assimilati a quelli di organismi territoriali limitati e strutturati in modo uniforme quali le aziende sanitarie.

Peraltro in un altro delicato settore della sanità pubblica si assiste, invece, ad un processo inverso: vale a dire al recupero delle funzioni dell'organo collegiale. Ci si riferisce in particolare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i quali, da ultimo, con il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 177, decaduto per decorrenza dei termini di conversione in legge e non più reiterato, si prevedeva una positiva riabilitazione del consiglio di amministrazione.

Si veda infatti l'articolo 1, comma 1, lettera f), del predetto decreto-legge, che, nel sostituire i numeri 1), 2), e 3) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (anch'esso coevo al decreto legislativo n. 270 del 1993 sul riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali), prevedeva che il consiglio di amministrazione fosse composto da sette membri, di cui due in rappresentanza degli originari interessi previsti dallo statuto, riservando al presidente la rappresentanza legale dell'ente.

La suddetta composizione rispecchia, sotto questo profilo, quella prevista per il consiglio di amministrazione degli ospedali dall'articolo 9, primo comma, numero 3), della legge 12 febbraio 1968, n. 132; si era detto allora che era giusto assicurare una rappresentanza nell'organo amministrativo del nosocomio dei soggetti e delle realtà socioeconomiche che ne avevano voluto la nascita e la crescita.

Con la norma in oggetto, si rivedevano le competenze del consiglio di amministrazione, a cui fanno tradizionalmente capo le funzioni «politiche», stabilendosi infatti che

ad esso spetti di approvare lo statuto, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la definizione delle linee programmatiche dell'attività dell'istituto e la verifica dell'andamento generale delle dette attività.

Parallelamente il direttore generale doveva acquisire il ruolo di amministratore delegato, con i poteri necessari per la gestione dell'ente, compresa la nomina del direttore scientifico (che negli istituti anzidetti rappresenta la figura centrale).

Si delinea in tal modo un rapporto più equilibrato tra il consiglio di amministrazione ed il direttore, tale da assicurare una migliore sinergia tra i due organi; pur nella sussistenza del richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, s'intende che i poteri attribuiti da questa norma al direttore generale fossero ridimensionati in misura corrispondente alle funzioni devolute al consiglio di amministrazione. Il modello proposto dal citato decreto-legge n. 177 del 1996 per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dunque, stante la polifunzionalità della struttura degli istituti zooprofilattici (sanitaria, agricola, di ricerca, di produzione, didattica), per cui sono utili presenze e competenze diversificate, non ultime quelle degli interessi originari, pare rispondere al meglio alle esigenze degli istituti stessi. Per il direttore generale, poi, nel disegno di legge non è previsto un esclusivo titolo di studio, nè una complicata e per questo incredibile prova concorsuale, ma la valutazione di doti di managerialità coniugate con un indispensabile rapporto fiduciario che passa al duplice vaglio del consiglio di amministrazione e del presidente della regione (o delle regioni) competente per territorio. Per il restante *management* al massimo livello sono applicate le norme previste in materia dal decreto legislativo n. 502 del 1993, e successive modificazioni.

L'articolo 5 pone i termini per gli adeguamenti degli statuti vigenti e per il regolamento e la dotazione organica del personale.

L'articolo 6 norma la produzione e la commercializzazione dei medicinali d'uso veterinario nonché le procedure per l'eroga-

zione e la tariffazione delle prestazioni rese a privati.

L'articolo 7 incardina il personale degli istituti nel comparto della sanità senza riserve particolari, salvo quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che dovrà, tenendo conto di alcune specificità, dettare norme in materia concorsuale. In aggiunta viene proposta una possibilità, finora riservata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di stipulare contratti a termine con il personale necessario alla realizzazione di ricerche finalizzate, commissionate, ad esempio, da organizzazioni internazionali (Unione europea, FAO, Organizzazione internazionale epizootie), o dai Ministeri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal CNR, dalle regioni, da organizzazioni di ricerca o enti pubblici o privati.

L'articolo 8 individua con estrema puntualità le modalità di finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali distinguendo tra prestazioni pubbliche e private, nonché tra le diverse amministrazioni pubbliche.

Vengono individuate anche le modalità di erogazione delle risorse pubbliche ordinarie così da evitare inaccettabili, oltre che costose, esposizioni di tesoreria che hanno afflitto negativamente i bilanci di diversi istituti zooprofilattici sperimentali in questi anni.

Una breve riflessione merita tuttavia il problema del finanziamento degli istituti zooprofilattici che ora è gestito a livello centrale e che è mantenuto dal decreto legislativo n. 270 del 1993 nella stessa logica, che stride pesantemente con l'esigenza di una precisa, forte responsabilizzazione delle regioni in materia non solo sul versante della spesa, ma anche in quello del finanziamento.

Per cui va superato l'attuale sistema che ritaglia, in via preventiva, a livello nazionale una quota del fondo sanitario, affidandola di fatto al Ministero della sanità perchè la distribuisca agli istituti zooprofilattici secondo parametri non sempre trasparenti.

Queste risorse vanno rimesse nel Fondo nazionale e ridistribuite alle regioni con i



criteri generali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni: saranno poi le regioni a doversi far carico della copertura dei costi per l'attività di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Con il sistema proposto si intende arrivare a commisurare i trasferimenti finanziari ai costi reali delle prestazioni richieste per i compiti istituzionali, verificando gli stessi sulla base della nuova contabilità economica collegata al sistema di controllo di gestione così come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ma poichè detto sistema non è ancora implementato anche per carenza di specifiche direttive nazionali e regionali, e comunque richiede una fase di sperimentazione, è previsto un periodo transitorio di due anni nel quale sono storicizzati i trasferimenti finanziari del 1996, indicando anche un metodo semplice di suddivisione degli oneri, tra le regioni e le province autonome nel caso di istituti interregionali, quale quello del numero delle sezioni presenti sul territorio.

Nei trasferimenti regionali è compreso anche il costo delle profilassi che ora vengono poste a carico delle aziende sanitarie e che in questa ipotesi ne verrebbero sgravate, evitando una inutile, burocratica, costosa partita di giro; come pure gratuite devono essere tutte le altre prestazioni, rese sempre alle aziende sanitarie ma solo e in

quanto restino nell'ambito dell'attuazione di obblighi istituzionali, derivanti da norme nazionali o regionali. Sono inoltre elencate tutte le altre possibilità di acquisire risorse economiche, a partire da quelle a carico dei Ministeri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali per i compiti previsti all'articolo 3 del presente disegno di legge nonchè per la ricerca, per finire alle prestazioni rese ai più diversi organismi. Essendo poi stata prevista, in una corretta logica aziendalistica, l'attività a pagamento tariffata, attività per la quale è bene specificare l'opportunità di rapporti anche con le aziende singole o associate, si è ritenuto di dover prevedere l'eventualità di bilanci in attivo e la necessità quindi di vincolare l'utilizzo degli avanzi d'amministrazione, non solo agli investimenti, ma anche ad un minimo di incentivazione della produttività delle maestranze.

L'articolo 9 detta norme in materia patrimoniale, di gestione e di controllo sugli atti degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonchè sulle proroghe degli organi attualmente in carica fino all'entrata in vigore della nuova normativa regionale, per evitare improduttive o politicamente discrezionali gestioni commissariali.

L'articolo 10 abroga tutta la legislazione precedente, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle normative regionali di attuazione, o comunque entro il 30 giugno 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Natura e finalità)*

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, sono enti sanitari aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale e tecnica, ed operano come strumenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, garantendo ai rispettivi Servizi veterinari e agricoli e alle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie sia all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare.

## Art. 2.

*(Compiti regionali)*

1. La programmazione regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo le modalità di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione, nonché con le istituzioni di sviluppo e ricerca sperimentale agro-zootecnica presenti sul territorio.

2. In via primaria le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

l) l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori nel settore agro-alimentare;

m) la propaganda, l'assistenza e la consulenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende sanitarie locali e rientranti nei compiti di cui al comma 2, lettere da e) a m), sono gratuite.

### Art. 3.

#### *(Competenze statali)*

1. Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie in-

fettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale, nonchè per lo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare

2. Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.

3. La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

4. Compete in particolare al Ministero della sanità e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

a) promuovere le attività di ricerca sperimentale;

b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;

c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;

d) sottoporre a verifica tecnica l'attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;

e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;

f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale ed internazionale;

g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;

h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;

i) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonchè attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione)*

1. Entro il 30 giugno 1997 le regioni e le province autonome disciplinano, d'intesa

qualora si tratti di istituti interregionali, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, adeguando la propria legislazione in materia ai principi della presente legge e a quelli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo fra l'altro:

a) il consiglio di amministrazione composto da non più di otto membri e il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'ente. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone che abbiano acquisito esperienza in materia di organizzazione sanitaria, rappresentanti degli operatori della filiera agroalimentare, nonché degli interessi originari. È esclusa la istituzione, all'interno del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva;

b) il collegio dei revisori, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della ragioneria regionale dello Stato, che lo presiede. I componenti designati dalle regioni o dalle province autonome devono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

c) la figura del direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal presidente della regione dove insiste la sede dell'istituto stesso, di concerto con i presidenti delle altre regioni o province autonome interessate qualora si tratti di istituti interregionali, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione e composta da candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Al direttore generale spetta la nomina del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo, che assume tra le altre anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione; gli stessi sono individuati tra soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti necessari per la nomina rispettivamente a direttore sanitario e a direttore amministrativo delle azien-

de sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

3. La nomina di cui al comma 2 deve essere ratificata dal consiglio di amministrazione.

4. In fase di prima applicazione, qualora il direttore o il direttore amministrativo-segretario generale di ruolo in carica degli istituti zooprofilattici sperimentali non siano nominati direttore generale, gli stessi assumono rispettivamente le funzioni di direttore sanitario veterinario e di direttore amministrativo.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, ma che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

6. I contenuti del contratto di cui al comma 5 sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Sulla base dei criteri indicati nel decreto predetto, il presidente della regione in cui ha sede legale l'istituto, di concerto con i presidenti delle altre regioni e province autonome interessate qualora si tratti di istituto interregionale, con proprio decreto, ne determina il trattamento economico.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

##### *(Statuto)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione del proprio statuto, uniformandolo alle predette disposizioni. Lo statuto è approvato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, su conforme parere

delle regioni e delle province autonome competenti, in caso di istituti interregionali.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario, che provvede all'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2 entro quarantacinque giorni dalla nomina.

#### Art. 6.

##### *(Erogazione delle prestazioni e produzioni)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe.

2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi.

3. Gli istituti che svolgono taluna delle attività produttive di cui al comma 2, devono istituire appositi reparti, con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati, diretti da un dirigente responsabile.

4. Gli istituti, previo assenso delle regioni e delle province autonome competenti pos-

sono costituire, da soli o associati tra loro, aziende per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7.

*(Personale)*

1. Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui alla presente legge, fa parte del comparto sanitario e il suo rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con la salvaguardia della specificità delle funzioni.

2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.

3. Per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata gli istituti zooprofilattici sperimentali hanno facoltà di conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca laureato e a personale tecnico specializzato.

4. Il contratto di cui al comma 3 non dà luogo a rapporto di impiego ed è incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di borse di studio e di ricerca.

5. Gli incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'Amministrazione di appartenenza. In tal caso detto personale è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il relativo periodo è considerato quale servizio valido a tutti gli effetti.



6. Ai fini del trattamento di previdenza il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione (INPDAP).

Art. 8.

*(Finanziamento)*

1. Il finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali è assicurato:

a) dalle regioni e dalle province autonome, che per il primo biennio di applicazione della presente legge garantiscono agli istituti zooprofilattici sperimentali un trasferimento di risorse finanziarie pari all'assegnazione determinata a livello di intesa Stato-regioni per l'anno 1996, incrementata dal corrispettivo liquidato nello stesso esercizio finanziario per le azioni di profilassi e, per ciascun anno del biennio, dal tasso di inflazione programmata. Nel caso di istituti interregionali il riparto, al proprio interno, del trasferimento consolidato al 1996 è calcolato in proporzione al numero di sezioni presenti sul proprio territorio. A partire dall'esercizio finanziario 1999 i trasferimenti sono commisurati al costo delle prestazioni richieste per i compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, così come verificato dal sistema di controllo di gestione messo in atto secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le regioni impegnano altresì per il finanziamento in conto capitale degli istituti non meno del 2 per cento delle assegnazioni annuali a tale titolo derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale. Nel caso di istituti interregionali la quota di finanziamento di competenza di ciascuna regione, calcolata secondo le modalità sopra esposte, viene erogata all'istituto mediante versamento diretto sul conto di tesoreria allo stesso intestato, in quote mensili pari ad un dodicesimo della somma definitiva stabilita per l'esercizio precedente, salvo conguaglio non appena noti gli importi relativi all'esercizio in corso;

b) a carico del Ministero della sanità e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a copertura dei costi delle competenze di cui all'articolo 3 della presente legge nonchè a carico del Ministero della sanità, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4), e lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni richieste al di fuori degli obblighi di legge, comprese le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

d) da finanziamenti statali, regionali e dalle province autonome per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli di cui agli articoli 2 e 3;

e) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

f) dai redditi del proprio patrimonio;

g) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

h) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento rese ad enti, a privati o ad aziende singole o associate, private o pubbliche.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione del personale da definire in sede di contrattazione aziendale. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento da parte della regione; nel caso di istituti interregionali le regioni provvedono di concerto.

#### Art. 9.

##### *(Norme finali)*

1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti al momento

dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto.

2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

4. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nell'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Al controllo sugli atti degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Le regioni e le province autonome interessate determinano le modalità per la gestione in comune del controllo degli istituti interregionali.

#### Art. 10.

##### *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi: 23 giugno 1970, n. 503; 11 marzo 1974, n. 101; 23 dicembre 1975, n. 745; 7 marzo 1985, n. 97.

2. Inoltre sono abrogati: il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; il decreto del Ministro della sanità del 10 maggio 1993, recante «Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. L'abrogazione delle disposizioni richiamate al comma 1 ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali previste dalla presente legge ovvero, ove queste non siano emanate, comunque a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1.

TABELLA A  
(articolo 1)DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI  
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA	TORINO	Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA	BRESCIA	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	PADOVA	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE	PERUGIA	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA	ROMA	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Prato, Pisa, Pistoia, Siena
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE	TERAMO	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO	PORTICI (NA)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA	FOGGIA	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA	PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA	SASSARI	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari





